

Legge regionale 8 gennaio 1993, n. 2.

Partecipazione alle celebrazioni per il quarto centenario della chiamata a Padova di Galileo.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. La Regione del Veneto, al fine di onorare degnamente la ricorrenza del quarto centenario della chiamata a Padova di Galileo Galilei, concorre alla realizzazione delle iniziative celebrative promosse e organizzate congiuntamente dall'Università degli studi di Padova e dal Comune di Padova, mediante la concessione di un contributo agli Enti promotori, per un ammontare complessivo di L. 825 milioni (ottocentoventicinquemilioni).

Art. 2

1. L'assegnazione delle quote del contributo ai singoli Enti promotori è deliberato dalla Giunta regionale, entro l'ammontare complessivo di cui all'art. 1, in relazione ai programmi delle rispettive iniziative.

2. I contributi concessi sono liquidati nella misura di quattro quinti dell'importo all'esecutività della deliberazione e la restante quota alla presentazione, entro sei mesi dalla conclusione delle celebrazioni, del consuntivo delle iniziative svolte e delle spese sostenute.

Art. 3

1. Agli oneri di L. 825.000.000 derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede, ai sensi dell'articolo 19 - comma 5 - della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 80210 «Fondo globale spese correnti» partita n. 2 «Iniziativa regionali per la celebrazione delle ricorrenze di Goldoni, Canova e Galilei» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993 è istituito il cap. 70142 denominato «Spese per le celebrazioni del quarto centenario della chiamata a Padova di Galileo» con lo stanziamento di L. 825.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 gennaio 1993

Dal procedimento di formazione della legge regionale 8 gennaio 1993, n. 2

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Carlo Alberto Tesserin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 16 aprile 1992, n. 10/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 7 maggio 1992, dove ha acquisito il n. 185 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 6^a in data 27 maggio 1992;
- La 6^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 9 luglio 1992, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Maria Caterina Viridis, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 27 novembre 1992, n. 9237;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 1 dicembre 1992;
- Il Commissario del Governo, con nota 31 dicembre 1992, n. 15079/21208/26, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1^o comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per le attività culturali.